

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Iniziativa popolare federale

„per una maggior sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)“

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per una maggior sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)“, presentata il 26 agosto 1997; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per una maggior sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)“, presentata il 26 agosto 1997, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP³) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

¹ RS 161.1; RU 1997 753

² RS 161.11; RU 1997 761

³ RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1.	Asséo	David	Pèlerins	20	2800	Delémont
2.	Blaser	Armand	Crêt-Debély	2	2053	Cernier
3.	Blösch	Elisabeth	Schalerstrasse	1	4054	Basel
4.	Brunner	Christiane	Avenue Krieg	34	1208	Genève
5.	Caccia	Fulvio			6593	Cadenazzo
6.	David	Eugen	Höhenweg	74	9000	St. Gallen
7.	Frischknecht	Susanne	Dorfstrasse	34	9223	Halden
8.	Gonseth	Ruth	Sonnhalde	3	4410	Liestal
9.	Günter	Paul	Du Lac		3707	Därligen
10.	Harder	Rolf	Hofmattstrasse	11	4500	Solothurn
11.	Hollenstein	Pia	Rorschacherstrasse	189b	9000	St. Gallen
12.	Kolb	Georges			1683	Brenles
13.	Kuhn	Kathrin	Panoramaweg	12	5610	Wohlen
14.	Lepori	Carlo			6957	Roveredo
15.	Maystre	Tinetta	Avenue Château	9b	1020	Renens
16.	Morgenthaler	Daniel	Lerberstrasse	23	3013	Bern
17.	Pauling	Anja	Rötelstrasse	20	8006	Zürich
18.	Petri	Gabi	Zentralstrasse	161	8003	Zürich
19.	Raemy	Ruedi	Niederried	145	1716	Oberschrot
20.	Schiesser	Hans Kaspar	Länggasse	30	3360	Herzogenbuchsee
21.	Siegrist	Ueli	Sportweg	4	3097	Liebefeld
22.	Tissot Schulthess	Anne	Parcs	4	2000	Neuchâtel
23.	Wyss	Christian	Keltenstrasse	102	3018	Bern
24.	Zimmermann	Matthias	Seestrasse	16	4410	Liestal
25.	Zwygart	Otto	Eggweg	24	3065	Bolligen

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „per una maggior sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Associazione Traffico e Ambiente ATA, Signora Anja Pauling, casella postale, 3000 Berna 2, e pubblicata nel Foglio federale del 16 settembre 1997.

2 settembre 1997

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Il cancelliere della Confederazione,

François Couchepin

Iniziativa popolare federale

„per una maggior sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)“

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 37^{bis} cpv. 3 (nuovo)

Nelle località il limite generale della velocità massima è di 30 km/h. L'autorità competente può prevedere deroghe in casi motivati. Può segnatamente aumentare il limite di velocità sulle strade principali, sempre che questo sia compatibile con la sicurezza degli utenti della strada e con la protezione degli abitanti, in particolare dall'inquinamento fonico.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

Entro un anno dall'adozione dell'articolo 37^{bis} capoverso 3 da parte di popolo e Cantoni le autorità competenti emanano le necessarie disposizioni d'applicazione e dispongono i relativi limiti della velocità massima nelle località.

Iniziativa popolare federale „Ripartizione del lavoro“

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „Ripartizione del lavoro“, presentata il 1° settembre 1997;
visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici,
visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „Ripartizione del lavoro“, presentata il 1° settembre 1997, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP³) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

¹ RS 161.1; RU 1997 753

² RS 161.11; RU 1997 761

³ RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Luzern
 2. Einhaus Wymann Hannah, Blumensteinstrasse 6, 3012 Bern
 3. Enderlin Cavigelli Regula, Triemlistrasse 180, 8047 Zürich
 4. Flückiger Yves, Av. Petit Senn 9, 1225 Chêne-Bourg
 5. Furer Hans, Flurweg 8, 4103 Bottmingen
 6. Larcher Marie-Therese, Haldenstrasse 16, 8142 Uitikon-Waldegg
 7. Meier Markus B., Gertrudstrasse 69, 8003 Zürich
 8. Mötteli Peter, Gstadstrasse 13, 4153 Reinach
 9. Müller-Hemmi Vreni, Kantstrasse 3, 8044 Zürich
 10. Prelicz-Huber Katharina, Hardturmstrasse 366, 8005 Zürich
 11. Pürro Véronique, Av. Ernest-Hensch 3^{bis}, 1207 Genève
 12. Ruh Hans, Waldstrasse 8A, 8118 Pfaffhausen
 13. Schär Astrid, Merkurstrasse 36, 8640 Rapperswil
 14. Schmid Peter A., Altstetterstrasse 298, 8047 Zürich
 15. Semadeni Silva, Bühlweg 36, 7062 Passugg-Araschgen
 16. Würigler Hans, Baumenstrasse 7, 8330 Pfäffikon.

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „Ripartizione del lavoro“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Gesellschaft für gerechte Arbeitsverteilung GeGAV, segreteria: Signora Patrizia Staub, casella postale 7236, 8023 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 16 settembre 1997.

2 settembre 1997

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Il cancelliere della Confederazione,

· François Couchepin

Iniziativa popolare federale „Ripartizione del lavoro“

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34^{octies} (nuovo)

La Confederazione adotta misure affinché:

- a. tutte le donne e tutti gli uomini in età lavorativa possano provvedere al loro sostentamento mediante un lavoro retribuito svolto a condizioni adeguate, in particolare attraverso la riduzione degli orari lavorativi e la promozione di forme differenziate di ripartizione del lavoro;
- b. sia consentita, senza pregiudizi di ordine sociale e professionale, una ripartizione paritaria fra i sessi delle attività lavorative non retribuite socialmente necessarie, come pure dei servizi resi nell'interesse della comunità;
- c. sia consentito a tutte le persone in età lavorativa un aggiornamento o riadattamento professionale adeguato.

Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati

(art. 46 cpv. 3 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 23 giugno 1978; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente, che concerne contratti d'assicurazione in corso:

Decisione del 28 agosto 1997

Tariffa sottoposta dalla Compagnia d'Assicurazione Nazionale Svizzera, Basilea, per l'assicurazione contro la malattia collettiva.

Decisione dell'8 settembre 1997

Tariffa sottoposta dalla Compagnia d'Assicurazione Nazionale Svizzera, Basilea, per l'assicurazione malattia collettiva e individuale.

Rimedi giuridici

La presente comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Einsteinstrasse 3, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, le decisioni d'approvazione delle tariffe possono essere consultate presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berna.

1° settembre 1997

Ufficio federale delle assicurazioni private

8367

Ammissione alla verifica- zione per strumenti di misura di quantità di gas

del 16 settembre 1997

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica-
zione il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3084 Wabern.

Fabbricante: Gas- und Wassermesserfabrik AG, Lucerna (CH)



Contatore di gas a ruota di turbina ad alette radiali

Tipo: TRZ P_{max} 6 bar

3ª aggiunta

Diame- tro nominale	Designa- zione	Q _{max}	Q _{min} per campo di portata		
			1:10	1:20	1:30
mm	G	m ³ /h	m ³ /h		
100	160	250	25	13	—
100	250	400	40	20	—
100	400	650	65	32	20

16 settembre 1997

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Schwitz

8921

Avvio della procedura di esame nel progetto di concentrazione delle imprese Siemens e Elektrowatt

(art. 32 e 33 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, LCart)

Il 7 agosto 1997 la Commissione della concorrenza ha ricevuto la comunicazione di un progetto di concentrazione di imprese, secondo cui la Siemens AG, con sede a Monaco, in Germania, intende assumere il controllo sulla Elektrowatt AG, con sede a Zurigo.

Queste imprese sono attive nei seguenti campi:

Siemens AG: produzione di energia, trasmissione e distribuzione di energia; tecnica degli impianti, tecnica dei comandi, della commutazione e delle installazioni; tecnica dell'automazione; reti pubbliche di comunicazione; sistemi privati di comunicazione; dispositivi di sicurezza; tecnica dei sistemi per il controllo del traffico; tecnica dell'automobile; ingegneria medica; semiconduttori; elementi di costruzione passivi e tubature; componenti elettromeccaniche; tecnica dell'informazione; tecnica dell'illuminazione.

Elektrowatt AG: gestione centralizzata degli impianti tecnici (sistemi di controllo degli edifici e di regolazione per impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria e rispettivi servizi; installazioni elettriche); tecnica di sicurezza (impianti elettronici di sicurezza contro i rischi d'incendio, d'intrusione, di gas e contro altri rischi ecologici; sistemi di sorveglianza delle vibrazioni per reattori e turbine); ingegneria e impresa generale per la gestione di edifici e di immobili (servizi d'ingegneria [consulenza e progettazione] nei settori dell'energia, della circolazione, dei trasporti, della pianificazione generale e dell'ambiente; impresa generale per la gestione di edifici e di immobili); servizi, sistemi, impianti e apparecchi per i produttori e i distributori di energia (in particolare contatori elettrici; costruzione di condutture); prodotti, sistemi e servizi per gestori di impianti telefonici (in particolare impianti a carte e a moneta); contrassegni ottici di sicurezza (per banconote, carte d'identità, documenti e metalli preziosi).

Tutte le imprese o le persone interessate possono esprimere il loro parere in merito a questo progetto alla Segreteria della Commissione della concorrenza.

Le prese di posizione devono essere redatte per scritto e devono pervenire alla Segreteria della Commissione della concorrenza al più tardi entro 15 giorni dalla data della presente pubblicazione. Esse possono essere trasmesse alla Segreteria per fax (031 322 20 53) o per posta, indicando la concentrazione di imprese summenzionata, al seguente indirizzo:

Segreteria della Commissione della concorrenza
Effingerstrasse 27
3003 Berna

Secondo l'articolo 43 LCart, la qualità di parte è riservata alle sole imprese partecipanti.

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)

- Galvolux SA tecnica del vetro e dello specchio,
6934 Bioggio
reparto molatura
20 u, 14 d
10 novembre 1997 all' 11 novembre 2000 (rinnovamento /
modificazione)
- Elan Pharma SA, 6805 Mezzovico
granulazione e confezionamento
10 u, 10 d
10 novembre 1997 all' 11 novembre 2000 (rinnovamento)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

16 settembre 1997

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG ha presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore per responsabile del trasporto stradale diplomato.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione della formazione professionale, Monbijoustrasse 43, 3003 Berna, tiene i disegni a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

16 settembre 1997

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro
Divisione della formazione professionale

Assegnazione di sussidi federali a bonifiche fondiarie e costruzioni rurali

Decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture

- Comune d'Aquila TI, potenziamento acquedotto comunale di Aquila-Dangio,
Progetto n. TI3276

Vie di ricorso

In virtù degli articoli 68 dell'ordinanza del 14 giugno 1971 sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1), 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, innanzi alla Commissione di ricorso DFEP, 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Chi ha diritto di ricorrere è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo annuncio telefonico (tel. 031 322 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

16 settembre 1997

Ufficio federale dell'agricoltura
Divisione Miglioramento delle strutture

8361b

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	4
Volume	
Volume	
Heft	36
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.09.1997
Date	
Data	
Seite	321-334
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 068

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.